N. 3422/2026 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto — Presidente

Dott. Gianluca Mauro Pellegrini — Consigliere

Dott. Marco Genna — Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado, iscritta al **n. 3422** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' **anno 2026**, trattenuta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2026 e vertente

T R A

[redacted] **a dilettantistica a responsabilità limitata in liquidazione** (C[redacted] olo, rappresentata e [redacted]

RECLAMANTE

E

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE [redacted] R.L. (n[redacted] p.t [redacted] ppresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Longo

RECLAMATA

E

[redacted], Via IV Novembre n. 149, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t. Ing. [redacted]

RECLAMATA

OGGETTO: Reclamo *ex* art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

CONCLUSIONI

Per la reclamante)

"RISPETTOSAMENTE CHIEDE

all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, contrariis reiectis, di voler:

In via cautelare e preliminare:

1) sospendere — anche inaudita altera parte ex art. 52, co. 1, CCII — l'efficacia esecutiva della sentenza n. 434/2026 del Tribunale di Roma del 30/04/2026 e, in particolare, le attività di liquidazione dell'attivo, le vendite, gli accessi alle banche dati e ogni attività eccedente la mera conservazione del patrimonio, in pendenza del presente giudizio di reclamo;

Nel merito:

2) in accoglimento del primo motivo, dichiarare la nullità della notificazione del ricorso ex art. 40 CCII e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII (per mancata prova documentale della notificazione nel fascicolo telematico, in via principale; in subordine, per eventuale notifica all'indirizzo [redacted] *non più operativo), e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'intero procedimento e della sentenza impugnata;*

3) in subordine al primo motivo, in accoglimento del motivo I-bis, dichiarare l'inidoneità della notifica all'indirizzo PEC istituzionale 11611991008@impresa.italia.it a integrare valida instaurazione del contraddittorio nel caso di specie, e per l'effetto dichiarare la nullità del procedimento e della sentenza;

4) in accoglimento del secondo motivo, accertare e dichiarare il mancato superamento della soglia di € 30.000,00 ex art. 49, co. 5, CCII, sia per l'esclusione di interessi e spese dal computo del credi[redacted]*a prescrizione quinquennale dei crediti INPS iscritti a ruolo e per la radicale nullità delle notifiche per "Irreperibilità Assoluta" delle cartelle 2018 e 2020;*

5) in accoglimento del terzo motivo, accertare e dichiarare l'insussistenza dello stato di insolvenza ex art. 2, co. 1, lett. b, CCII, alla luce della peculiare condizione di società in liquidazione volontaria dal 2022, con Liquidatore nominato il 31/08/2025

(anteriormente al deposito del ricorso), e stato "INATTIVA" attestato dalla visura aggiornata;

6) in accoglimento del quarto motivo, accertare e dichiarare il possesso da parte della reclamante dei requisiti dimensionali dell'impresa minore ex art. 2, co. 1, lett. d, CCII, con conseguente esclusione dall'applicabilità delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;

7) per l'effetto, in accoglimento anche di uno solo dei motivi di reclamo, revocare la sentenza n. 434/2026 del Tribunale di Roma del 30/04/2026 e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale di [redacted] *S.S.D. a r.l. in liquidazione;*

8) con vittoria di spese, diritti, compensi professionali del giudizio di primo grado e del presente grado di reclamo, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari".

Per la liquidatela giudiziale)

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adìta, contrariis reiectis, rigettare integralmente il reclamo proposto da [redacted] *liquidazione e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 434/2026 resa dal Tribunale di Roma, Sezione XIV Civile, in data 30 aprile 2026.*

Con vittoria di spese e compensi di lite".

Per A [redacted]

"Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma adita, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previe le declaratorie del caso e meglio viste, come segue provvedere:

In via preliminare e/o pregiudiziale:

I. rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado oggetto del presente gravame, non sussistendone i presupposti legittimanti per i motivi e le ragioni tutte meglio descritte e rappresentate nella narrativa del presente atto;

Nel merito:

II. rigettare l'avverso reclamo in quanto nullo e/o inammissibile e/o improcedibile e/o infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, integralmente confermando la sentenza di primo grado oggetto del presente gravame;
III. in ogni caso, respingere le domande ed eccezioni tutte ex adverso formulate, in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
IV. con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.

In data 03.06.2026 la [redacted] Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata in liquidazione ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato aperta la sua liquidazione giudiziale, pubblicata il 30.04.2026, chiedendo che fosse dichiarata la nullità della notificazione dell'istanza di apertura avanzata da [redacted] S.p.A. e dell'intero procedimento e instando per la revoca della sentenza e in via cautelare per la sospensione degli effetti, deducendo: (i) l'assenza nel fascicolo della ricevuta di consegna della notificazione del ricorso asseritamente effettuata dalla Cancelleria del Tribunale ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII, che non avrebbe potuto essere effettuata all'indirizzo PEC [redacted] disattiva da mesi, né all'indirizzo PEC 11611991008@impresa.italia.it, assegnato d'ufficio dalla Camera di Commercio; (ii) il mancato superamento della soglia minima di fallibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, dovendo essere considerata solo la sorte capitale del credito azionato da [redacted] non potendo computarsi l'esposizione debitoria indicata dalla certificazione INPS acquisita dalla Cancelleria del Tribunale, che comprende crediti per la quasi totalità prescritti anche perché derivanti da notifiche di cartelle radicalmente nulle; (iii) l'insussistenza dello stato di insolvenza; (iv) il possesso dei requisiti dimensionali dell'impresa minore, in relazione al quale la reclamante sollecita l'esercizio dei poteri ufficiosi della Corte.

Si sono costituiti nel termine di cui all'art. 51 comma 8 CCII il creditore istante [redacted]p.A. e la curatela della liquidazione giudiziale di [redacted]Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata in liquidazione, che hanno entrambi instato per il rigetto del reclamo evidenziandone l'infondatezza.

A fronte dell'avvenuta produzione, ad opera del creditore istante, della ricevuta di consegna della PEC effettuata dalla Cancelleria del Tribunale di Roma in data 13.10.2025 all'indirizzo di posta elettronica certificata attivo della società debitrice (doc. 3 all. alla comparsa di costituzione di [redacted] la reclamante ha dichiarato che non intende coltivare il motivo di reclamo fondato sulla notificazione del ricorso *ex* art. 40 CCII e del decreto di fissazione dell'udienza all'indirizzo PEC [redacted] che peraltro risulta cancellato con decreto dell'Ufficio del Registro delle imprese del 26.08.2019. La reclamante insiste invero sulla nullità di detta notificazione sotto altro profilo, in quanto effettuata all'indirizzo PEC 11611991008@impresa.italia.it assegnato d'ufficio dalla Camera di Commercio e ritenuto per ciò solo inidoneo a valere quale recapito ai fini delle notificazioni di atti giudiziari, e tra questi della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Invero, l'art. 16 comma 6bis DL 185/2008 conv. con modificazioni dalla legge 2/2009, come modificato dall'art. 37 DL 76/2020 conv. con modificazioni dalla legge 120/2020, prevede l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio, per le imprese il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi del comma 6ter dello stesso articolo.

Nel caso di specie, risulta che l'odierna reclamante, a decorrere dal 05.05.2025, quando l'Ufficio del Registro delle imprese ha provveduto alla cancellazione dell'indirizzo PEC [redacted] fosse sprovvista di domicilio digitale, sicché è risultata destinataria dell'assegnazione d'ufficio dell'indirizzo 11611991008@impresa.italia.it al quale è stata regolarmente effettuata in data 13.10.2025 dalla Cancelleria del Tribunale di Roma la notificazione del ricorso

per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da [redacted] e del decreto di convocazione delle parti emesso dal Tribunale.

Tenuto conto che, per espressa previsione normativa (v. art. 16 comma 6bis DL 185/2008 conv. con modificazioni dalla legge 2/2009), il domicilio digitale assegnato d'ufficio dal Registro delle imprese vale anche per il ricevimento delle notificazioni e, al contrario di quanto dedotto dalla reclamante, non costituisce solo una casella di servizio amministrativa per le comunicazioni pubbliche, non vi è dubbio che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII dalla Cancelleria del Tribunale di Roma sia valida e abbia validamente instaurato il contraddittorio.

Al riguardo, occorre rilevare che il particolare procedimento notificatorio codificato dall'art. 40 commi 6, 7 e 8 CCII, che in gran parte riproduce quello dettato dall'art. 15 comma 3° l. fall., ha inteso coniugare la tutela del diritto di difesa dell'imprenditore con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, prevedendo, a tal fine, che il Tribunale è esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo (così, Corte Cost. n. 146/2016).

Considerato che l'imprenditore commerciale iscritto nel registro delle imprese ha uno specifico obbligo normativo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificato e che questo indirizzo che l'imprenditore ha l'obbligo di mantenere attivo sino al decorso dell'anno successivo alla cancellazione dal registro delle imprese equivale di fatto ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale, il mancato funzionamento, per qualsiasi causa, dell'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al Registro delle imprese si ascrive tra le c.d. irreperibilità colpevoli del destinatario sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito digitale che lo renda effettivamente raggiungibile (v. Cass. n. 16365/2018, Cass. n. 7920/2025, Cass. n. 13550/2026).

Nel caso di specie, la società debitrice si è vista cancellare d'ufficio dal Registro delle imprese per ben due volte il proprio recapito digitale, perché inattivo, sicché il medesimo Ufficio ha proceduto all'assegnazione di un nuovo e diverso recapito digitale valido anche per il ricevimento delle notificazioni di atti giudiziari. Si osserva peraltro che la Corte di Cassazione ha di recente

statuito che pure l'affermazione dell'impossibilità di accedere a detto indirizzo per la mancanza delle necessarie credenziali, circostanza nel caso di specie nemmeno dedotta dalla reclamante, non inficia la validità della notificazione eseguita dalla Cancelleria del Tribunale ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII, in quanto condizione ascrivibile esclusivamente alla negligenza del destinatario, cui incombeva l'onere di richiedere all'Ufficio del Registro delle imprese le credenziali per l'accesso all'indirizzo PEC assegnato d'ufficio (Cass. n. 13550/2026 cit.).

A nulla vale rilevare che la società era in liquidazione volontaria e che il liquidatore aveva un proprio recapito digitale attivo, giacché il procedimento notificatorio di cui all'art. 40 commi 6, 7 e 8 CCII non prevede che la notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale sia eseguita nelle forme di cui all'art. 145 c.p.c. ma presso l'indirizzo PEC dell'impresa o, quando ciò non sia possibile per causa imputabile al destinatario, mediante l'inserimento nel Portale telematico gestito dal Ministero della Giustizia o, in ultima istanza, quando anche questa modalità notificatoria non risulti possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, a mezzo di ufficiale giudiziario presso la sede dell'impresa o mediante il deposito dell'atto nella casa comunale, laddove anche la notifica alla sede non possa essere compiuta.

Anche le contestazioni mosse in ordine al superamento della soglia di fallibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII sono infondate.

Innanzitutto, il credito azionato da A[redacted]A. è fondato su un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo *ex* art. 647 c.p.c., che ha riconosciuto al creditore istante la sorte capitale della pretesa, "*gli interessi nella misura e con la decorrenza di cui agli artt. 4 e 5 d.p.r. (n.d.r. D.Lvo) 231/2002 e s.m.i.*" e le spese legali, liquidate in Euro 45,00 per l'autentica notarile, Euro 286,00 per esborsi, Euro 1.230,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15% e ad IVA e CPA come per legge.

Ne consegue, data la definitività dell'accertamento giudiziale della pretesa creditoria, che legittimamente siano valutati ai fini del calcolo dell'esposizione debitoria dell'odierna reclamante e del superamento della soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII sia la sorte capitale sia gli accessori del credito (nella misura

riconosciuta dal Giudice del procedimento monitorio) sia le spese legali liquidate.

I precedenti giurisprudenziali, alcuni dei quali peraltro erroneamente menzionati (ad es. Cass. n. 6826/2018), si riferiscono a fattispecie del tutto diverse, nelle quali il credito sul quale si fondava la richiesta di fallimento non era oggetto di un accertamento giudiziale definitivo ed era anzi contestato dal debitore.

Quanto all'eccepita prescrizione quinquennale di buona parte della debitoria previdenziale risultante dalla certificazione INPS *ex* art. 363 CCII rilasciata dalla Sede di Roma Flaminio in data 21.10.2025, acquisita dalla Cancelleria del Tribunale ai sensi dell'art. 42 CCII, la Corte osserva che detta certificazione riporta tutte le esposizioni debitorie presenti, alla data della richiesta, in tutte le Gestioni previdenziali amministrate dall'INPS e riconducibili al codice fiscale del debitore, evidenziando i crediti in fase amministrativa che presentano la condizione di azionabilità del recupero e che contiene anche l'indicazione dei crediti affidati all'agente della riscossione per i quali, alla stessa data, non sia intervenuto il pagamento ovvero un provvedimento di sgravio, discarico o annullamento.

Come ha correttamente evidenziato la curatela opposta, tutte le eccezioni formulate, comprese quelle afferenti la validità delle cartelle esattoriali, avrebbero dovuto essere tempestivamente sollevate in sede di opposizione alle cartelle, rimedio che l'odierna reclamante non ha esperito. Ed anche l'eccezione di nullità per irreperibilità assoluta avrebbe necessariamente dovuto essere sollevata in sede di opposizione tardiva *ex* art. 650 c.p.c., rimedio impugnatorio di carattere straordinario che pure la S[redacted] non ha azionato.

E' appena il caso di rilevare peraltro che, anche espungendo i debiti INPS attinti dall'eccezione di prescrizione, la soglia minima di fallibilità prevista dall'art. 49 comma 5 CCII sarebbe comunque superata: il debito nei confronti di [redacted] definitivamente accertato giudizialmente ammonta ad Euro 28.528,65, mentre i debiti nei confronti dell'INPS risultanti dalla relativa certificazione che nella prospettazione della stessa reclamante non sarebbero prescritti sono pari ad Euro 4.675,06.

Le doglianze mosse in ordine all'accertamento dello stato di insolvenza colgono solo in parte nel segno.

Deve infatti senz'altro convenirsi con la reclamante in ordine al fatto che tale accertamento deve essere diretto unicamente a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non è più richiesto che la società in liquidazione disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte, non proponendosi essa di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci (v. Cass. n. 13644/2013, Cass. n. 25167/2016, Cass. n. 24660/2020).

Senonché la [redacted]., che ha deliberato il proprio scioglimento nel marzo 2022 e la propria messa in liquidazione alla fine del mese di agosto del 2025, non risulta avere depositato e nemmeno approvato bilanci di esercizio a decorrere dall'anno 2018. Dato quest'ultimo, al contrario di quanto dedotto dalla reclamante, indicativo di una condizione di disfunzione organizzativa e di una inattività della società, al pari dell'accertata duplice cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC per inattività (la prima volta nell'agosto 2019 e la seconda nel maggio 2025), e niente affatto fisiologica per le società in liquidazione. E' appena il caso di rilevare che l'art. 2490 comma primo c.c. prevede che "*i liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea*" e che in ogni caso l'omessa approvazione e l'omessa pubblicazione dei bilanci di esercizio si sono protratti in massima parte in un periodo antecedente alla messa in liquidazione della società.

Mancando dunque per una negligenza inescusabile dell'organo gestorio una documentazione contabile ufficiale della [redacted] dalla quale desumere l'esatta consistenza dell'attivo patrimoniale e dell'ammontare complessivo dei debiti, si ha tuttavia contezza di debiti scaduti nei confronti degli istituti previdenziali per 170.000 Euro e del debito parimenti scaduto di oltre 28.000 Euro nei confronti di [redacted]Non si ha invece contezza alcuna di risorse di cui l'odierna reclamante disporrebbe ed anzi si sono acquisiti, come

detto, elementi univoci dai quali desumere che l'impresa sia rimasta inattiva da svariati anni. Nella stessa direzione militano le dichiarazioni ammissive rese nell'atto di reclamo dalla debitrice ("*Le visure camerali in atti* (doc. 6 e 8) *confermano l'assenza di operatività della società almeno dal 2018-2020*", pag. 10 reclamo), la quale peraltro non ha mai dedotto di essere proprietaria di cespiti agevolmente liquidabili e con i quali fare fronte al pagamento dei debiti contratti, *in primis* di quelli scaduti.

Non possono dunque nutrirsi dubbi circa lo stato di insolvenza nel quale versava la [redacted]. al momento dell'emissione della sentenza che ne ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.

La reclamante ha infine dedotto il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore, ma non ha supportato tale allegazione né con la produzione dei bilanci di esercizio dei tre anni antecedenti la presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, come detto non predisposti né approvati né pubblicati nel registro delle imprese, né con la produzione di altra documentazione contabile concretamente capace di rappresentare la propria situazione patrimoniale ed economica, non assolvendo dunque a quell'onere probatorio che le è specificatamente imposto dall'art. 121 CCII.

A tal riguardo, occorre rilevare che la mancata produzione dei bilanci dell'ultimo triennio o di altra documentazione, pure formata da terzi, concretamente capace "*di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa*" (così, Cass. 25025/2020; conf. Cass. 21188/2021) si risolve in danno dell'imprenditore (Cass. n. 6374/2019, v. anche Cass. n. 8769/2012, Cass. n. 13746/2017) e a tale assetto dell'onere probatorio non osta la natura officiosa del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti senza che il giudice debba trasformarsi in un autonomo organo di ricerca della prova soprattutto quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia depositato i bilanci dell'ultimo triennio (v. Cass. n. 625/2016, Cass. n. 6374/2019 cit.).

Deve quindi senz'altro respingersi la sollecitazione all'attivazione dei poteri istruttori officiosi di cui all'art. 51 comma 10 CCII formulata dalla debitrice

reclamante, fondata peraltro in parte su dati non corretti, quali l'ammontare dei debiti previdenziali scaduti.

In conclusione, il reclamo deve essere respinto e la reclamante soccombente deve essere condannata a rifondere le spese di lite anticipate dal creditore istante e dalla curatela, in applicazione del criterio della soccombenza.

Sussistono, infine, tutti i presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la reclamante al pagamento in favore di [redacted] della curatela della liquidazione giudiziale di S[redacted] Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata in liquidazione delle spese di lite da queste anticipate, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna delle parti reclamate.

Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il 06.10.2026.

Il consigliere estensore — Dott. Marco Genna

Il presidente — Dott. Diego Rosario Antonio Pinto